

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LODI E _____ PER
GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RETE DEGLI ASILI NIDO CITTADINA PER
GLI ANNI EDUCATIVI 2023/2024 E 2024/2025**

VISTE:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lett. e);
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 e “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
- l’art. 6, il quale delinea le funzioni delle Regioni nell’attuazione del Sistema integrato 0-6 anni, ed in particolare la programmazione e lo sviluppo dello stesso sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’art. 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- l’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi dei comuni nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
- l’art. 12, comma 1 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione nazionale pluriennale. Il Fondo nazionale finanzia tra l’altro:
 - a) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di un progressivo consolidamento, ampliamento e accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, con l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale nonché per la promozione dei Poli per l’infanzia;
 - b) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

PREMESSO:

- che, in coerenza con i principi contenuti nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, uno degli obiettivi prioritari del Comune di Lodi in materia di nidi d’infanzia è il potenziamento dell’offerta di servizio allo scopo di far fronte alla crescente domanda;

- che il Comune di Lodi, con le strutture di nido attualmente funzionanti, non è in grado di soddisfare appieno la domanda di servizio;
- che, al fine di soddisfare quanto più possibile le aspettative dell'utenza, il Comune di Lodi ha inteso avviare un progetto prevedendo due misure tra loro complementari:
 - 1) l'erogazione di un contributo per ogni nuovo posto-bambino attivato sul territorio comunale;
 - 2) il convenzionamento per il 50% dei nuovi posti-bambino attivati da destinare allo scorrimento delle graduatorie dei nidi comunali;
- che le misure di cui al punto precedente sono state oggetto di un apposito **“AVVISO PUBBLICO per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'adesione del progetto finalizzato alla creazione di nuovi posti-bambino nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi). Anni educativi 2023-2024 e 2024-2025”**, pubblicato sul sito comunale e all'albo pretorio in data 29/12/2022;
- che la Giunta comunale, nella seduta del 29/12/2022, con delibera n. 213, ha approvato la proposta di attivare rapporti convenzionali con i soggetti indicati nel suddetto Avviso pubblico per ampliare l'offerta di posti alle famiglie, approvando altresì il presente schema-tipo di convenzione;
- che, con atto dirigenziale n. _____ del _____, è stata prenotata la spesa presunta complessivamente necessaria per l'attuazione della presente convenzione ed è stato approvato l'elenco dei nidi d'infanzia idonei all'instaurazione di rapporti convenzionali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Lodi, presso la sede del Comune di Piazza Broletto, 1 – Lodi,

TRA

Il Comune di Lodi, con sede in Piazza Broletto n. 1, Codice Fiscale 84507570152, rappresentato da _____, nato il _____ a _____, il quale agisce nel presente atto in qualità di _____, ed in rappresentanza dell'ente (di seguito anche “Comune”),

E

_____ Partita IVA _____ codice fiscale _____, con sede legale in via _____ rappresentato dal sig. _____ nato _____ a _____ il _____, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse di _____ stessa (di seguito anche “Soggetto”)

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 - Contributo per attivazione nuovi posti-bambino

1. Il Comune di Lodi, per il periodo di vigenza della presente convenzione, riconoscerà al nido _____ un contributo pari ad euro 3.000,00 per ogni nuovo posto-bambino attivato sul territorio comunale.
2. Il contributo verrà erogato dal Comune come di seguito:
 - per una quota pari al 30%, ad inizio di ogni anno educativo oggetto della presente convenzione;
 - a fine anno educativo, sulla base di specifica rendicontazione da parte del soggetto gestore, il Comune provvederà ad erogare il saldo tenendo conto dei posti effettivamente coperti per almeno 3 mesi nell'anno educativo trascorso.
3. Il gestore si impegna:
 - a) ad attivare i nuovi posti-bambino entro l'avvio dell'anno educativo 2023-2024;

- b) ad accogliere, senza alcuna discriminazione, i minori che chiederanno l'iscrizione, compresi i minori che necessitino di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (ai sensi della all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- c) ad applicare tariffe che prevedano un importo massimo non superiore all'importo previsto dal Comune per i propri nidi relativamente alla tariffa massima;
- d) a riservare un numero di posti pari al 50% dei nuovi posti-bambino, finalizzati all'accoglimento di bambini inseriti nelle graduatorie comunali appartenenti alla fascia d'età dai 3 ai 36 mesi, posti che verranno utilizzati in ragione delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie;
- e) ad applicare, sia in caso di ampliamento di nido già esistente e funzionante, sia in caso di nuovo nido, i criteri di funzionamento previsti dalla normativa regionale di riferimento vigente al momento;
- f) (**eventualmente**) ad applicare i criteri di accreditamento previsti da Regione Lombardia con delibera di Giunta n. VII/20943 del 16/02/2005;
- g) a trasmettere al Comune, entro il 30 novembre, il progetto educativo adottato per l'anno educativo in corso e la programmazione relativa alle attività educative dell'anno educativo in corso;
- h) a consegnare alle famiglie la programmazione annuale delle attività educative, elaborata in forma scritta, entro il 30 novembre;
- i) a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di confezione e distribuzione dei pasti e sanificazione degli ambienti. Tutto il personale addetto alla cucina e alla distribuzione dei pasti deve, altresì, essere formato e costantemente aggiornato in materia di igiene alimentare e sull'applicazione dei principi del sistema HACCP;
- j) ad integrare il proprio piano annuale della formazione e/o aggiornamento del personale educativo e del coordinatore pedagogico con le iniziative di formazione e di qualificazione proposte dal Comune, garantendo la partecipazione di almeno un operatore;
- k) a garantire alle famiglie la massima trasparenza nella gestione dei servizi;
- l) ad attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra servizi per la prima infanzia nell'ottica della realizzazione del sistema educativo integrato;
- m) a predisporre e consegnare al Comune, entro il mese di luglio, una relazione conclusiva sull'attività complessiva svolta nell'anno scolastico con i risultati conseguiti riferiti alla programmazione educativa presentata entro il mese di novembre.

Art. 2 - Modalità e condizioni della messa a disposizione di posti per i bambini inseriti nelle graduatorie comunali

1. Il titolare del nido d'infanzia/aziendale _____ (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la denominazione del nido, la seguente formula: "direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido"*) si obbliga a mettere a disposizione del Comune, presso la propria struttura di nido, per gli anni educativi 2023/2024 e 2024/2025, un numero di posti pari a _____ per l'accoglimento di bambini inseriti nelle graduatorie comunali appartenenti alla fascia d'età dai 3 ai 36 mesi, posti che verranno utilizzati in ragione delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle preferenze espresse dalle famiglie.
2. Il Comune riconosce, per ogni bambino accolto su posto convenzionato presso il nido d'infanzia/aziendale _____, un contributo mensile pari alla differenza tra la tariffa normalmente applicata dal nido e la compartecipazione riferita ai valori ISEE approvati con delibera di Giunta comunale vigente per ogni anno educativo, per la frequenza dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (ore 9.00 giornaliere), ridotta del 15% per la frequenza fino alle ore 13.00 (ore 5.30 giornaliere) ed aumentata del 10% per la frequenza fino alle ore 17.00 (ore 9.30 giornaliere), del 15% per la frequenza fino alle ore 17.30 (ore 10.00 giornaliere), del 20% per la frequenza fino alle ore 18.00 (ore 10.30 giornaliere), del 25% per la frequenza fino alle ore 18.30 (ore 11.00 giornaliere), per tutta la durata della presente convenzione.

3. L'importo è comprensivo delle spese per materiale didattico e di consumo, pasti e merende, materiali per l'igiene dei bambini e quant'altro necessario per la cura degli stessi durante la permanenza nel servizio.
4. La tariffa mensile fissata dalla presente convenzione viene pagata, in parte, dalla famiglia dell'utente accolto per conto del Comune e, in parte, dal Comune stesso.
5. La quota parte della tariffa a carico degli utenti accolti su posto convenzionato è determinata annualmente dal Comune secondo quanto previsto in materia di tariffe dalle deliberazioni dei competenti organi comunali.
6. In caso di accoglimento o dimissione di un bambino nel corso del mese, l'importo mensile dovuto al servizio convenzionato sarà quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva frequenza.

Art. 3 - Obblighi del titolare del servizio convenzionato

1. Il soggetto titolare del nido d'infanzia/aziendale _____, (NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la denominazione del nido, la seguente formula: **“direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”**) è tenuto a:
 - a) ad accogliere, senza alcuna discriminazione, i minori che il Comune individuerà nella sua piena autonomia, compresi i minori che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (ai sensi della all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) assicurando la necessaria collaborazione con l'assistente educativo che sarà messo a disposizione da parte del Comune come previsto al comma 2 dell'art. 4;
 - b) trasmettere mensilmente al Comune, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, il riepilogo delle frequenze dei minori che occupano posti convenzionati, con relativi orari;
 - c) trasmettere mensilmente al Comune la fattura, od altro idoneo documento contabile, relativa al corrispettivo dovuto dal Comune stesso. Il Comune si riserva di effettuare controlli mirati su quanto versato direttamente dalle famiglie;
 - d) comunicare tempestivamente al Comune ogni vacanza di posti verificatasi a seguito di rinuncia al servizio o di assenza ingiustificata per un periodo superiore a 7 giorni, al fine di consentire l'attivazione di un altro inserimento.

Art. 4 - Obblighi del Comune in ordine ai posti convenzionati

1. Il Comune di Lodi si obbliga a:
 - a) comunicare tempestivamente al titolare del servizio convenzionato i nominativi dei bambini aventi titolo all'accoglimento presso il servizio stesso. Comunicare altresì i loro dati anagrafici, le fasce orarie di frequenza e gli importi determinati dal Comune, come indicato dall'art. 2, comma 2;
 - b) comunicare al titolare del servizio convenzionato, subito dopo il ricevimento della dichiarazione scritta della famiglia di rinuncia al servizio in convenzione, il nominativo del bambino avente titolo al nuovo accoglimento;
 - c) liquidare, previa presentazione di regolare fattura o altro idoneo documento fiscale, l'importo convenuto per tutti gli utenti accolti;
 - d) proporre, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, iniziative formative e di qualificazione rivolte anche al personale dei servizi in convenzione. Il Comune si impegna a comunicare al titolare del nido date, orari e contenuti delle suddette iniziative.
2. In presenza di inserimenti, per i posti convenzionati, di minori con disabilità fisiche o sensoriali che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione (ai sensi della all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), il Comune provvederà, tramite il soggetto gestore individuato a seguito di procedura di evidenza pubblica, a garantire la necessaria assistenza a propria cura e spesa.

Art. 5 - Orari e calendario scolastico

1. Ai bambini frequentanti su posto convenzionato il servizio è, di norma, assicurato dalle ore 7.30 alle ore 16.30, dal lunedì al venerdì, secondo il calendario scolastico annualmente approvato per i nidi d'infanzia comunali. Possono essere previsti adattamenti al citato calendario nei periodi di interruzione di Natale e Pasqua.

Art. 6 -Durata convenzione

1. La presente convenzione è valida per gli anni educativi 2023/2024 e 2024/2025 salvi i casi di risoluzione di cui all'art. 8.

Art. 7 - Customer satisfaction

1. Il Comune, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 offerti, potrà proporre alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione (customer satisfaction).

Art. 8 - Controlli e verifiche – Penali e risoluzione

1. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza preavviso, controlli sul buon funzionamento del servizio, sulla qualità delle prestazioni fornite, sull'attuazione del progetto educativo presentato e sulla programmazione educativa.
2. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) si impegna a collaborare alle verifiche mettendo a disposizione le informazioni, la documentazione e il personale necessario.
3. Qualora, anche a seguito dei controlli effettuati, vengano rilevate inadempienze agli obblighi, alle condizioni e agli oneri previsti dalla presente convenzione, saranno applicate penali da un minimo di Euro 50,00.= ad un massimo di Euro 500,00.= in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
4. Il Comune si riserva di risolvere unilateralmente la Convenzione qualora:
 - a) le inadempienze di cui al precedente comma assumano carattere reiterato;
 - b) valuti che l'inadempienza sia di particolare gravità, tale da compromettere la qualità delle prestazioni rivolte all'utenza.
5. Il Comune dà comunicazione della risoluzione al titolare del servizio convenzionato mediante lettera raccomandata a.r. o Posta elettronica certificata (_____) con un preavviso di almeno 15 giorni. Sono comunque erogati i corrispettivi dovuti per il servizio svolto fino al momento della risoluzione e alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura viene data comunicazione della cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto titolare assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
2. Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente servizio tra il soggetto titolare ed i subcontraenti/soggetti gestori dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti/soggetti gestori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
3. Il soggetto titolare si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lodi della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente/soggetto gestore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. I pagamenti devono essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale codice IBAN _____ acceso presso la Banca _____ – Filiale/Agenzia di _____

_____/Sportello postale di _____ che il soggetto titolare ha indicato come conto corrente dedicato in relazione al servizio in oggetto.

5. La comunicazione di conto dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10 - Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) si impegna ad applicare al personale impiegato nel servizio le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro e assicurazione sociale, comunicando al Comune il C.C.N.L. applicato nei confronti del suddetto personale.
2. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e locali vigenti per il settore.
3. Il trattamento economico, previdenziale ed assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.
4. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
5. Il soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori e sulla tutela della libertà e dignità degli stessi.
6. Tutti i suddetti obblighi vincolano il soggetto titolare per tutto il periodo di validità del presente atto.
7. Al soggetto titolare del nido (*NB nel caso in cui titolare e gestore del servizio siano soggetti diversi, inserire, dopo la parola nido, la seguente formula: “direttamente o attraverso il soggetto gestore del nido”*) è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 11 - Divieto di cessione della convenzione

1. Al soggetto titolare è fatto espresso divieto di cedere a terzi, anche in parte, il presente contratto, a pena di risoluzione dello stesso, ferma restando l'azione del Comune di Lodi per il risarcimento dei danni.

Art. 12 - Responsabilità

1. Il Soggetto è l'unico e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
2. Il Soggetto dà atto di aver stipulato una polizza per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ Agenzia di _____, numero _____, scadenza _____.

Art. 13 - Controversie

1. Eventuali controversie relative alla presente convenzione, o comunque alla stessa anche indirettamente connesse, sono definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Lodi.

Art. 14 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto s'intendono sempre completamente a carico del titolare del nido d'infanzia convenzionato.

Art. 15 - Domicilio

1. Il soggetto titolare dichiara di avere il proprio domicilio fiscale all'indirizzo citato in premessa, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Art. 16 - Informazioni sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Ai fini della regolare esecuzione della presente convenzione, il soggetto convenzionando dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di LODI.
2. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, il convenzionando, all'atto della sottoscrizione della convenzione, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di LODI e che il Designato del Trattamento che vi compete è il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla persona e al cittadino.
3. A seguito della designazione, il convenzionando dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto della convenzione e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di LODI relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto convenzionale che gli verrà sottoposto.